SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 129° — Numero 110**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 maggio 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 41

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 29 aprile 1988, n. **10.3.1/77 (7237).**

Coordinamento in materia di esame delle iniziative legislative nella fase di formazione ed in quella di discussione parlamentare.

88A1942

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 94 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze giuridiche, bancarie e finanziarie:

Scuola di specializzazione in scienze giuridiche bancarie e finanziarie

Art. 95. — È istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in scienze giuridiche bancarie e finanziarie, che conferisce il diploma di specialista in scienze giuridiche bancarie e finanziarie.

Art. 96. — La scuola ha sede presso le facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio, che mettono a disposizione le proprie strutture, anche per quanto concerne la sede della direzione.

Art. 97. — La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nelle discipline giuridiche di interesse bancario e finanziario.

Art. 98. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 99. — Il numero degli iscritti è di trenta per ogni anno e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.

Art. 100. — Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in economia aziendale e in scienze economiche e sociali, in possessso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto.

Art. 101. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

diritto bancario I;
diritto cartolare;
legislazione bancaria I;
legislazione sulla borsa e sul risparmio;
tecnica delle operazioni bancarie;
tecnica delle operazioni di borsa.

2° Anno:

diritto bancario II;
diritto del commercio internazionale;
diritto delle assicurazioni;
legislazione bancaria II;
tecnica dei crediti speciali;
tecnica del commercio internazionale.

3° Anno:

diritto della borsa;
diritto penale bancario;
diritto processuale civile bancario;
diritto valutario;
legislazione sui cambi.

Di dette materie sono afferenti alla facoltà di giurisprudenza: diritto cartolare, diritto bancario II, diritto del commercio internazionale, legislazione bancaria, diritto della borsa, diritto penale bancario, diritto processuale civile bancario, diritto valutario, legislazione sui cambi; sono afferenti alla facoltà di economia e commercio le altre.

Le materie di insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie.

Art. 102. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. L'insegnamento ha carattere prevalentemente seminariale con possibilità di svolgimento interdisciplinare. Per l'ammissione all'esame annuale ogni iscritto dovrà aver frequentato almeno trenta ore di insegnamento per ciascuna materia.

Al termine di ciascun anno di corso — che può essere ripetuto una sola volta — ogni iscritto deve sostenere un esame individuale davanti ad una commissione formata dal direttore della scuola e dai docenti delle materie dell'anno.

La votazione è in trentesimi. L'esito positivo del colloquio è condizione per l'accesso al successivo anno di corso.

Art. 103. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

L'esito positivo della discussione della tesi, che sarà valutata in settantesimi, dà diritto al diploma di specialista in scienze giuridiche bancarie e finanziarie.

La commissione per il rilascio del diploma è composta di sette docenti.

Art. 104. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme particolari stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Università.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 170

88A2023

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1988.

Scioglimento del consiglio comunale di Ururi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1987 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Tommaso Guglielmi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1988

COSSIGA

FANFANI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ururi (Campobasso) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1987.

Ed invero, le sedute consiliari del 10 e 11 dicembre 1987 e del 15 gennaio 1988 risultavano infruttuose ai fini dell'approvazione del predetto documento contabile.

Pertanto, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con decisione del 12 gennaio 1988, notificata a tutti i consiglieri, diffidava il consiglio comunale a provvedere all'approvazione del bilancio entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Nella seduta del 1° febbraio 1988 quel civico consesso non raggiungeva alcuna intesa per l'approvazione del citato strumento contabile.

Conseguentemente, la sezione del comitato regionale di controllo, con ulteriore decisione del 10 febbraio 1988, anche essa notificata a tutti i consiglieri, convocava il consiglio comunale per il giorno 24 febbraio 1988 in prima convocazione e per il giorno 27 febbraio 1988 in seconda convocazione, per provvedere al suddetto adempimento al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Nella seduta del 24 febbraio 1988, l'organo consiliare non approvava il predetto documento contabile.

A fronte di tale situazione, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo, con atto n. 6858 del 25 febbraio 1988, revocava la convocazione del consiglio comunale prevista per il giorno 27 febbraio 1988 e nominava un commissario *ad acta* che, in data 4 marzo 1988, approvava in via sostitutiva il bilancio di previsione per l'esercizio 1987.

Il prefetto di Campobasso, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 4 della legge del 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 1987, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ururi (Campobasso) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Tommaso Guglielmi.

Roma, addì 7 aprile 1988

Il Ministro dell'interno: FANFANI

88A2058

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 1988.

Autorizzazione al Ministero dell'interno a richiamare seimilacentoventiquattro unità di vigili del fuoco discontinui, per venti giorni, nell'anno 1988.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale i reclutamenti o le immissioni in servizio, le ferme del personale volontario, i richiami ed i trattenimenti in servizio del personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatte salve le nomine ad ufficiale dei frequentatori delle accademie nonché le immissioni in servizio dei sottufficiali che superano l'apposito corso-concorso presso le scuole ed istituti di formazione, possono essere autorizzati, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri;

Viste le note prot. n. 1742 del 30 gennaio 1988, n. 6089 del 25 marzo 1988 e il telex n. 5049 dell'11 marzo 1988, con le quali il Ministero dell'interno ha chiesto l'autorizzazione a richiamare seimilacentoventiquattro unità di vigili del fuoco discontinui per venti giorni per il 1988;

Ritenuto che esistono le comprovate esigenze che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

Articolo unico

Il Ministero dell'interno è autorizzato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge 11 marzo 1988, n. 67, a richiamare seimilacentoventiquattro unità di vigili del fuoco discontinui, per venti giorni, per il corrente anno 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 aprile 1988

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
GORIA

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro per la funzione pubblica
SANTUZ

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1988
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 364

88A2065

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1988.

Tasso di riferimento da applicare nel periodo 15 maggio-14 giugno 1988 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione;

Visti i decreti ministeriali del 23 dicembre 1977, del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, nonché il decreto ministeriale del 25 giugno 1987 che, modificando i decreti sopra citati, reca nuove norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge n. 227/77;

Considerato che il suddetto tasso di riferimento viene fissato mensilmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed è composto:

dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito, da determinarsi mensilmente;

da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi, per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto il decreto ministeriale del 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 85 del 12 aprile 1988, con il quale è stato fissato nella misura del 12,25% il costo medio della provvista per il periodo 15 aprile-14 maggio 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva fissata con decreto ministeriale del 24 giugno 1986 nella misura fino ad un massimo dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni sopra indicate, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1988, è pari al 12,30 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1988, è pari al 12,30 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva riconosciuta in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, il tasso massimo di riferimento, per il periodo 15 maggio-14 giugno 1988, è fissato nella misura del 13,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1988

Il Ministro: AMATO

88A1954

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 5 maggio 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vise le note con le quali le competenti intendenze di finanza e i rispettivi ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari hanno comunicato le cause e i periodi di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro, nel giorno 14 marzo 1988, per i sottoindicati uffici del registro di Roma, è stata causata dalla assemblea permanente indetta dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e S.A.L.Fi., per l'accertamento della stabilità del palazzo SARA, da parte della XV ripartizione del comune di Roma;

Ritenuto, inoltre, che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, nei giorni 14, 15 e 16 marzo 1988, è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale, dal coordinamento nazionale cassieri registro ed I.V.A.;

Ritenuto che le cause suesposte devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 14 MARZO 1988

Regione Lazio:
1° ufficio del registro atti pubblici di Roma;
2° ufficio del registro atti pubblici di Roma;
ufficio del registro demanio di Roma;
ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di Roma.

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio del registro di Udine.

Regione Veneto:
ufficio provinciale I.V.A. di Treviso;
ufficio del registro di Belluno.

Regione Emilia-Romagna:
ufficio provinciale I.V.A. di Bologna;
ufficio provinciale I.V.A. di Forlì.

Regione Puglia:
ufficio provinciale I.V.A. di Bari;
ufficio del registro di Lecce.

IN DATA 15 MARZO 1988

Regione Veneto:
ufficio provinciale I.V.A. di Verona.
ufficio del registro di Verona.

IN DATA 15 E 16 MARZO 1988

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Caltanissetta.

IN DATA 16 MARZO 1988

Regione Campania:
ufficio del registro di Nola.

IN DATA 14, 15 E 16 MARZO 1988

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio provinciale I.V.A. di Trieste.
ufficio del registro successioni, atti giudiziari e affitti di Trieste;
ufficio provinciale I.V.A. di Udine.

Regione Veneto:
ufficio del registro di Vicenza;
ufficio del registro di Rovigo;
ufficio del registro di Treviso;
ufficio provinciale I.V.A. di Belluno;
ufficio del registro di Padova.

Regione Lombardia:
ufficio provinciale I.V.A. di Bergamo;
ufficio provinciale I.V.A. di Varese;
ufficio provinciale I.V.A. di Brescia;
ufficio provinciale I.V.A. di Pavia.

Regione Piemonte:
ufficio provinciale I.V.A. di Novara.

Regione Liguria:
ufficio del registro di Albenga;
ufficio provinciale I.V.A. di Savona.

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Ravenna;
ufficio provinciale I.V.A. di Ravenna;
ufficio del registro di Rimini.

Regione Toscana:
ufficio provinciale I.V.A. di Arezzo;
ufficio provinciale I.V.A. di Firenze;
ufficio del registro atti civili di Firenze;
ufficio del registro affitti, bollo e demanio di Firenze;
ufficio provinciale I.V.A. di Livorno;
ufficio provinciale I.V.A. di Grosseto;
ufficio del registro di Carrara;
ufficio del registro di Pistoia.

Regione Umbria:
ufficio provinciale I.V.A. di Perugia;
ufficio provinciale I.V.A. di Terni;
ufficio del registro di Terni.

Regione Marche:
ufficio provinciale I.V.A. di Macerata;
ufficio del registro di Macerata;
ufficio del registro di Iesi;
ufficio provinciale I.V.A. di Ancona;
ufficio del registro di Ancona;
ufficio del registro di Ascoli Piceno.

Regione Lazio:
ufficio del registro atti privati di Roma;
ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma;
ufficio del registro successioni di Roma;
ufficio del registro atti giudiziari di Roma;
ufficio provinciale I.V.A. di Roma;
ufficio provinciale I.V.A. di Latina;
ufficio provinciale I.V.A. di Viterbo;
ufficio del registro di Viterbo.

Regione Molise:
ufficio del registro di Campobasso;
ufficio del registro di Termoli;
ufficio del registro di Larino;
ufficio provinciale I.V.A. di Isernia;
ufficio del registro di Isernia.

Regione Campania:
ufficio provinciale I.V.A. di Caserta.

Regione Basilicata:
ufficio del registro di Potenza;
ufficio provinciale I.V.A. di Potenza;
ufficio provinciale I.V.A. di Matera.

Regione Puglia:
ufficio del registro di Brindisi;
ufficio provinciale I.V.A. di Brindisi;
ufficio provinciale I.V.A. di Taranto;
ufficio del registro di Taranto;
ufficio provinciale I.V.A. di Lecce.

Regione Calabria:
ufficio del registro di Reggio Calabria.

Regione Sicilia:
ufficio provinciale I.V.A. di Ragusa;
ufficio del registro di Marsala;
ufficio provinciale I.V.A. di Siracusa;
ufficio del registro bollo, demanio e ammende di Catania;
ufficio del registro successioni di Catania;
ufficio del registro atti civili di Catania;
ufficio del registro di Acireale;
ufficio provinciale I.V.A. di Catania;
ufficio del registro successioni e bollo di Messina;
ufficio del registro atti civili di Messina;
ufficio provinciale I.V.A. di Messina;
ufficio del registro di Milazzo.

Regione Sardegna:
ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari;
ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari;
ufficio provinciale I.V.A. di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 maggio 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A2047

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 5 marzo 1988, n. 59, recante: «Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche»

Il decreto-legge 5 marzo 1988, n. 59, recante: «Interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 7 marzo 1988.

88A2086

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area Val Vomano (comuni di Isola Gran Sasso, Colledara e Basciano). — Lavoratori dipendenti dalle imprese operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Autostrada A-24 sospesi dal 16 ottobre 1978 ed entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da centoundici mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 31 gennaio 1979.

2) Area di Val Vomano (comune di Colledara). — Realizzazione del traforo del Gran Sasso-Villa Vomano, cantiere svincolo di Colledara; lavoratori sospesi dal 1° ottobre 1986 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

3) Area di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 22 dicembre 1987;
proroga da settantacinque mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

4) Area comune di Napoli-Bagnoli. — Ristrutturazione dello stabilimento S.p.a. Nuova Italsider C.S.I. di Napoli-Bagnoli; lavoratori sospesi dal 10 giugno 1985 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 4 novembre 1987;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 novembre 1985.

5) Area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo di Napoli, con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII, sospesi dal 17 dicembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trentanove mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

6) Area comune di Napoli. — Costruzione di 13.700 alloggi e relative opere di urbanizzazione finanziate dal commissario straordinario di Governo di Napoli con fondi della legge n. 219/81, titolo VIII; lavoratori sospesi dal 28 aprile 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 12 febbraio 1987;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

7) Area comuni della provincia di Napoli. — Realizzazione di 7707 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie di cui al programma finanziato dal commissario straordinario di Governo della regione Campania con fondi della legge n. 219/81; titolo VIII, lavoratori sospesi dal 15 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 14 ottobre 1986;
proroga dal 31 dicembre 1987 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

8) Area comune di Napoli. — Costruzione del primo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli nell'ambito del centro direzionale, opera finanziata dal Ministero dei lavori pubblici; lavoratori sospesi dal 18 marzo 1985 o entro tre mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

9) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti da imprese impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia della città di Napoli, nell'ambito del centro direzionale opere finanziate dal Ministero dei lavori pubblici attraverso le leggi n. 309/57, n. 285/63 e n. 1194/70 ed inoltre attraverso le legge finanziaria n. 283/78, resisi disponibili dal 16 settembre 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 11 febbraio 1988;
proroga da trenta mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

10) Crisi occupazionale area comune di Napoli. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del primo e secondo lotto del nuovo palazzo di giustizia di Napoli nell'ambito del centro direzionale, finanziato dal Ministero dei lavori pubblici, resisi disponibili dal 6 ottobre 1986 od entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 22 ottobre 1987;
proroga da dodici mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1987.

11) Area comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione di 3.750 alloggi e relative opere di urbanizzazione primarie e secondarie in località Monteruscello, di cui al programma finanziato dal Ministero della protezione civile; lavoratori sospesi dal 2 aprile 1986 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

12) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» primo lotto; lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

13) Area del comune di Enna. — Realizzazione del complesso irriguo «Olivo» primo lotto: lavoratori disponibili dal 2 dicembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 18 dicembre 1986;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

14) Area comune di Napoli. — Realizzazione del «completamento n. 6 edifici a torre per complessivi 216 alloggi» in località Masseria Cardone di Napoli, finanziamento legge n. 457/78, staz. app. I.A.C.P.; lavoratori disponibili dal 17 gennaio 1986 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 14 ottobre 1986;
proroga dal 31 dicembre 1987 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 6 novembre 1986.

15) Area comune di Gioia Tauro. — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
delibera C.I.P.I.: 12 febbraio 1987;
proroga da diciotti mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

16) Area comune di Pozzuoli. — Realizzazione 600 alloggi per i senza tetto a causa del bradisismo, urbanizzazione primaria di 600 alloggi; edilizia scolastica ed urbanizzazione impianti sportivi e centro commerciale in località Monteruscello - Pozzuoli, finanziato dalla Protezione civile legge n. 748/83; lavoratori sospesi dal 2 ottobre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

17) Area comune di Salerno. — Costruzione della circumvallazione di Salerno, secondo lotto, primo stralcio; lavoratori disponibili dal 1° settembre 1986 o entro dodici mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga dal 31 dicembre 1987 al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

18) Area comuni di Leonforte e Assoro (Enna). — Ristrutturazione della adduttrice irrigua ed industriale per l'utilizzazione delle acque del serbatoio della diga Nicoletti sul torrente Bozzetta; lavoratori disponibili dal 12 maggio 1986 o entro sei mesi da tale data:
delibera C.I.P.I.: 28 maggio 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 in favore di sedici dipendenti dalla S.p.a. Bernazzoli, occupati presso lo stabilimento di Parma, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 a 20 ore settimanali oppure a 17 ore e mezza a settimane alterne è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° dicembre 1987 al 4 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 in favore di ventitre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat, sede di S. Pietro di Moncalieri (Torino), occupati presso lo stabilimento di S. Pietro di Moncalieri (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione di lavoro da 40 a 20 ore settimanali e da 40 ore settimanali a 30 ore settimanali per 9 lavoratori, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 9 dicembre 1987 al 31 luglio 1988.

Con decreto ministeriale 23 marzo 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'ambito territoriale del comune di Porto Tolle (Rovigo), è prolungata al 30 agosto 1987.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

88A2037

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 24 marzo 1988 la società cooperativa «L'E.C.O.S. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Teverola (Caserta), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Lupoli in data 9 aprile 1984, repertorio n. 8002, registro società n. 3253/84 del tribunale di S. Maria Capua Vetere, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Antonio Giannelli residente in Caserta, corso Trieste n. 208.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 la società «Cooperativa braccianti prodotti ortofrutticoli di Giugliano» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Gabriele Valente in data 14 aprile 1951, repertorio n. 4199, registro società n. 241/51 del tribunale di Napoli, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Francese Pasquale residente a Napoli, piazzale Tecchio n. 33.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1988 la società cooperativa «Tecsud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Michele Diliegro in data 11 febbraio 1980, repertorio n. 54758, registro società n. 1232 del tribunale di Napoli, è sta sciolta, ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Michelangelo Palermo residente a Mirabella Eclano (Avellino), via Municipio, 15.

88A2061

MINISTERO DEL TESORO

N. 87

Corso dei cambi del 6 maggio 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1251,350	1251,350	1251,25	1251,350	1251,350	1251,32	1251,300	1251,350	1251,350	1251,35
Marco germanico	745,850	745,850	745,90	745,850	745,850	745,82	745,800	745,850	745,850	745,85
Franco francese	218,950	218,950	219,25	218,950	218,950	218,97	219 —	218,950	218,950	218,95
Fiorino olandese	665,850	665,850	664,55	665,850	665,850	665,17	664,500	665,850	665,850	665,85
Franco belga	35,590	35,590	35,63	35,590	35,590	35,61	35,641	35,590	35,590	35,59
Lira sterlina	2335,400	2335,400	2335 —	2335,400	2335,400	2335,07	2334,750	2335,400	2335,400	2335,40
Lira irlandese	1989,200	1989,200	1988 —	1989,200	1989,200	1989,90	1990,600	1989,200	1989,200	—
Corona danese	193,290	193,290	193,20	193,290	193,290	193,27	193,250	193,290	193,290	193,29
Dracma	9,273	9,273	9,2825	9,273	—	—	9,287	9,273	9,273	—
E.C.U.	1545,950	1545,950	1545,50	1545,950	1545,950	1546,05	1546,150	1545,950	1545,950	1545,95
Dollaro canadese	1014,600	1014,600	1014,75	1014,600	1014,600	1014,62	1014,650	1014,600	1014,600	1014,60
Yen giapponese	10,042	10,042	10,03	10,042	10,042	10,04	10,045	10,042	10,042	10,04
Franco svizzero	894 —	894 —	894,25	894 —	894 —	894 —	894 —	894 —	894 —	894 —
Scellino austriaco	106,110	106,110	106 —	106,110	106,110	106,10	106,092	106,110	106,110	106,11
Corona norvegese	203,310	203,310	203 —	203,310	203,310	203,33	203,350	203,310	203,310	203,31
Corona svedese	212,700	212,700	212,80	212,700	212,700	212,87	213,050	212,700	212,700	—
FIM	312,650	312,650	312,08	312,650	312,650	312,42	312,200	312,650	312,650	312,75
Escudo portoghese	9,080	9,080	9,10	9,080	9,080	9,09	9,110	9,080	9,080	9,08
Peseta spagnola	11,254	11,254	11,26	11,254	11,254	11,25	11,263	11,254	11,254	11,25
Dollaro australiano	963,500	963,500	963 —	963,500	963,500	963 —	962,500	963,500	963,500	963,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 maggio 1988

Dollaro USA	1251,325	Lira irlandese	1989,900	Scellino austriaco	106,101
Marco germanico	745,825	Corona danese	193,270	Corona norvegese	203,330
Franco francese	218,975	Dracma	9,280	Corona svedese	212,875
Fiorino olandese	665,175	E.C.U.	1546,050	FIM	312,425
Franco belga	35,615	Dollaro canadese	1014,625	Escudo portoghese	9,095
Lira sterlina	2335,075	Yen giapponese	10,043	Peseta spagnola	11,258
		Franco svizzero	894 —	Dollaro australiano	963 —

Media dei titoli del 6 maggio 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	71,600
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	100 —
» 9% » » 1976-91	99,500
» 10% » » 1977-92	100,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,750
Certificati di credito del Tesoro 11% 1-1-1987/92	100,950
» » » TR 2,5% 1983/93	91,150
» » » Ind. CTS 18-3-1987/94	73 —
» » » » ENI 1-8-1988	100,250
» » » » EFIM 1-8-1988	100,650
» » » » 1- 6-1984/88	100 —
» » » » 1- 7-1983/88	100,350
» » » » 1- 8-1983/88	100,600
» » » » 1- 9-1983/88	100,625
» » » » 1-10-1983/88	100,725
» » » » 15- 7-1985/90	99,625
» » » » 16- 8-1985/90	99,600
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,400
» » » » 1-11-1983/90	102,550
» » » » 18-11-1985/90	99,675
» » » » 1-12-1983/90	102,450
» » » » 18-12-1985/90	99,300
» » » » 1- 1-1984/91	102,650
» » » » 17- 1-1986/91	99,625
» » » » 1- 2-1984/91	102,725
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	101,550
» » » » 18- 3-1986/91	99,725
» » » » 1- 4-1984/91	101,600
» » » » 1- 5-1984/91	101,500
» » » » 1- 6-1984/91	101,475
» » » » 1- 7-1984/91	101,050
» » » » 1- 8-1984/91	101,075
» » » » 1- 9-1984/91	101,050
» » » » 1-10-1984/91	100,925
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,300
» » » » 1- 1-1985/92	100,175
» » » » 1- 2-1985/92	99,425
» » » » 18- 4-1986/92	99,650
» » » » 19- 5-1986/92	95,975
» » » » 20- 7-1987/92	98,050
» » » » 19- 8-1987/92	98,300
» » » » 18- 6-1986/93	95,150
» » » » 17- 7-1986/93	95,350
» » » » 19- 8-1986/93	95,275
» » » » 18- 9-1986/93	95,050
» » » » 20-10-1986/93	95,975
» » » » 18-11-1987/93	96 —
» » » » 1- 2-1985/95	98,400
» » » » 1- 3-1985/95	93,050
» » » » 1- 4-1985/95	92,950
» » » » 1- 5-1985/95	93,200
» » » » 1- 6-1985/95	93 —
» » » » 1- 7-1985/95	94 —
» » » » 1- 8-1985/95	93,850
» » » » 1- 9-1985/95	94 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1985/95	94 —
» » » » 1-11-1985/95	94,050
» » » » 1-12-1985/95	94,375
» » » » 1- 1-1986/96	94,975
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,600
» » » » 1- 2-1986/96	95,875
» » » » 1- 3-1986/96	93,900
» » » » 1- 4-1986/96	93,350
» » » » 1- 5-1986/96	93,500
» » » » 1- 6-1986/96	93,600
» » » » 1- 7-1986/96	94,100
» » » » 1- 8-1986/96	93,400
» » » » 1- 9-1986/96	93,525
» » » » 1-10-1986/96	93,450
» » » » 1-11-1986/96	93,500
» » » » 1-12-1986/96	94,075
» » » » 1- 1-1987/97	94,750
» » » » 1- 2-1987/97	94,700
» » » » 18- 2-1987/97	94,500
» » » » 1- 3-1987/97	93,800
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1988	100,400
» » » 12,50% 1-10-1988	101,150
» » » 12,50% 1-11-1988	101,650
» » » 12,50% 1- 1-1989	101,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	102,100
» » » 12,50% 1- 3-1989	102,300
» » » 12,00% 1- 4-1989	102,100
» » » 10,50% 1- 5-1989	101,075
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,650
» » » 12,50% 1- 1-1990	103,500
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,450
» » » 12,50% 1- 2-1990	103,800
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,150
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,925
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,050
» » » 12,00% 1- 4-1990	103,050
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,500
» » » 10,50% 1- 5-1990	101,125
» » » 9,15% 1- 6-1990	97,300
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,900
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 7-1990	99,350
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,700
» » » 10,50% 1- 8-1990	99,550
» » » 9,25% 1- 9-1990	98,075
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,400
» » » 9,25% 1-10-1990	99,750
» » » 11,50% 1-10-1990	96,600
» » » 9,25% 1-11-1990	99,750
» » » 9,25% 1-12-1990	96,400
» » » 12,50% 1- 3-1991	105,550
» » » 9,25% 1- 1-1992	95,950
» » » 9,25% 1- 2-1992	94 —
» » » 9,15% 1- 3-1992	94,500
» » » 9,15% 1- 4-1992	94,800
» » » 9,15% 1- 5-1992	96,200
» » » 9,15% 1- 6-1992	95,950
» » » 10,50% 1- 7-1992	99,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	105,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	107,800
» » » » 1983/90 11,50%	109,050
» » » » 1984/91 11,25%	109,275
» » » » 1984/92 10,50%	109,500
» » » » 1985/93 9,60%	107 —
» » » » 1985/93 9,75%	108,300
» » » » 1985/93 9,00%	104,550
» » » » 1985/93 8,75%	103,950
» » » » 1986/94 8,75%	104,050
» » » » 1986/94 6,90%	95,300

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M06058

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazioni di presidi medico-chirurgici

Si comunica che con decreto ministeriale n. 694/R in data 12 febbraio 1988 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali di cui all'allegato elenco n. 1/88.

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Liginia Serono lavanda vaginale ad uso esterno	Serono OTC S.p.a., codice fiscale 08383250159, con sede e domicilio fiscale in Milano, piazzetta Rossi, 3	12.150
Liginia Serono sapone liquido	Id.	12.151

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 695/R in data 8 aprile 1988 sono state revocate, in seguito a rinuncia, da parte delle ditte, le registrazioni di presidi medico-chirurgici nazionali di cui all'allegato elenco n. 2/88.

Denominazione	Ditta	Numero di registrazione
Fluorosan	3 C Industriale S.p.a., codice fiscale 05877740158, con sede e domicilio fiscale in Milano, via T. Gulli, 39	8.676
Neo Sauber	Hatù-Ico S.p.a., codice fiscale 08847170159, con sede e domicilio fiscale in Bologna, via Agresti, 4	10.787

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, che i prodotti di cui è stata revocata la registrazione devono essere ritirati dal commercio e, con effetto immediato, non possono essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 696/R in data 8 aprile 1988 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Sanatoform extra profumato, reg. n. 128/70, della ditta Azienda milanese industria disinfettanti affini (A.M.I.D.A.), con sede in Milano, corso S. Gottardo, 46.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 697/R in data 8 aprile 1988 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Medoform, reg. n. 2143, della ditta S.C.T., codice fiscale 00959840018, con sede e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via Libertà, 21.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

Si comunica che con decreto ministeriale n. 698/R in data 8 aprile 1988 è stata revocata d'ufficio la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Itaform, reg. n. 7881, della ditta Istituto terapeutico ambrosiano - ITA S.r.l., codice fiscale 00714900156, con sede e domicilio fiscale in Ospitaletto di Cormano (Milano), via del Lavoro, 20.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere subito ritirato dal commercio e, con effetto immediato, non può essere oggetto di vendita.

88A1963

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221